

CAMB/2019/13 del 29 gennaio 2019

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento innanzi alla Corte di Appello di Bologna, Sezione Civile, promosso da Aleari S.r.l. contro ATERSIR e il Comune di Rimini. Costituzione in giudizio dell'Agenzia

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2019/13

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2019** il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 14,30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2019/0000531 del 25/01/2019.

Sono presenti i Sig.ri:

		ENTE			P/A
1	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
2	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	A
3	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
4	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
5	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento innanzi alla Corte di Appello di Bologna, Sezione Civile, promosso da Aleari S.r.l. contro ATERSIR e il Comune di Rimini. Costituzione in giudizio dell'Agenzia

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

considerato che:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione del Codice stesso i contratti aventi ad oggetto il patrocinio legale in giudizio, salvo il rispetto dei principi del Trattato, di cui all'art. 4 del Codice che, per quanto in questa sede rileva, sono in particolare i principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità trasparenza e pubblicità;
- con deliberazione n. 58 del 27 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito ha deliberato di conferire mandato al Direttore a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse, sul profilo di committente, atto a costituire un elenco di professionisti finalizzato ad eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o consulenza legale a favore dell'Agenzia;
- in data 18 settembre 2017 l'Agenzia ha pubblicato "Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale";

- a seguito della valutazione delle domande di partecipazione presentate dai soggetti interessati, con determina del Direttore n. 20 del 12 gennaio 2018, l'Agenzia ha proceduto alla formazione di apposito *Elenco di professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale*;

acquisito agli atti di ufficio con n. PG.AT/2019/0000462.E del 23/1/2019 il seguente ricorso:

- ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento innanzi alla Corte di Appello di Bologna, Sezione Civile, promosso da Aleari S.r.l. contro ATERSIR e il Comune di Rimini;

ritenuto dunque opportuno:

- costituirsi in giudizio per difendere gli interessi dell'Agenzia avverso il ricorso di cui sopra, instaurato innanzi alla Corte di Appello Civile di Bologna, e pertanto resistere nel relativo giudizio;
- procedere quanto prima all'individuazione di un legale, di comprovata esperienza in materia di espropri, per la costituzione in giudizio e la tutela degli interessi di ATERSIR, secondo una procedura rispettosa dei principi del Trattato, come previsto dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle Linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dall'Anac con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- procedere all'individuazione del legale mediante esame dei curricula degli iscritti all'elenco sopra citato al fine di selezionare i legali maggiormente esperti nella materia oggetto della controversia, e successivamente richiedere il preventivo ad almeno tre professionisti;
- dare pertanto mandato al Dirigente competente, Ing. Marco Grana Castagnetti, ad affidare il servizio di patrocinio legale nel giudizio di cui in oggetto, al legale individuato in base all'esperienza nella materia in oggetto e al preventivo offerto, e a nominarlo difensore dell'Agenzia, per procedere alla costituzione in giudizio nella controversia suddetta con ogni più ampia facoltà di legge;

dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge, quali il rispetto del termine di costituzione in giudizio;

visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di costituirsi nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Appello Civile di Bologna, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento promosso da Aleari S.r.l. contro ATERSIR e il Comune di Rimini;
2. di dare mandato al Dirigente competente, Ing. Marco Grana Castagnetti, ad affidare il servizio di patrocinio legale nel giudizio in oggetto, al legale maggiormente idoneo, previo esame dei curricula dei legali iscritti all'elenco e valutazione della congruità dei preventivi da richiedersi per l'attività difensiva, nonché a nominare il difensore così

individuato per procedere alla costituzione in giudizio nella controversia in oggetto con ogni più ampia facoltà di legge;

3. di dare atto che con successivo atto il Dirigente competente provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione delle competenze spettanti al legale così selezionato;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 13 del 29 gennaio 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento innanzi alla Corte di Appello di Bologna, Sezione Civile, promosso da Aleari S.r.l. contro ATERSIR e il Comune di Rimini. Costituzione in giudizio dell'Agenzia**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 29 gennaio 2019



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 13 del 29 gennaio 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento innanzi alla Corte di Appello di Bologna, Sezione Civile, promosso da Aleari S.r.l. contro ATERSIR e il Comune di Rimini. Costituzione in giudizio dell'Agenzia**

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 29 gennaio 2019

STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVO
Avv. GABRIELE DE BELLIS
Patrocinante in Cassazione

47521 CESENA - Via Pacchioni, 92 - Tel.054729811 - Fax 0547613950
47923 RIMINI - P.zza Malatesta, 21 scala B -Tel.054150060 - Fax 0541718945
00187 ROMA - Via Sistina, 121 - Fax 0647818444
E-mail: gabriele.debellis@ordineavvocatiforlicesena.eu

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE CIVILE

Ricorso ex art.702 bis c.p.c.

per opposizione alla stima

dell'indennità definitiva di asservimento

ex artt. 54 D.P.R. n. 327/2001 e 29 D.L.vo n. 150/2011

proposto da:

ALEARI s.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mirko Billi, con sede in Rimini, Via Nuova Circonvallazione, 23, P. IVA: 01840560401, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente Ricorso, dall'Avv. Gabriele De Bellis del Foro di Forlì-Cesena, C.F.: DBL GRL 58T13 C573F, PEC: gabriele.debellis@ordineavvocatiforlicesena.eu, il quale Difensore fin da ora autorizza l'invio di ogni comunicazione relativa al giudizio in argomento a mezzo telefax al numero 0547613950 e/o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC gabriele.debellis@ordineavvocatiforlicesena.eu, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento giurisdizionale, in Bologna, Via De' Ruini, 3, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Davide Ricci,

contro

- **L'AGENZIA TERRITORIALE dell'EMILIA ROMAGNA per i SERVIZI IDRICI e RIFIUTI - ATERSIR**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Cairoli 8/F, 9, C.F.: 91342750378;
- **il COMUNE DI RIMINI**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Rimini, P.zza Cavour, 27, P. IVA 00304260409.

* * *



Premesso che

- La Ditta **ALEARI s.r.l.** è proprietaria delle aree distinte al C.T. del Comune di Rimini, Foglio 83 – Mappali 91 e 102, area interessata dall’attuazione del collettore fognario denominato “*PSBO - Dorsale Sud, III stralcio – premente*”, approvato a seguito della Conferenza di Servizi con Determinazione n. 93 del 19.6.2017;
- Con Nota Prot. PG.AT/2016/0005228 del 24.8.2016 ad oggetto: “*art. 158 bis del d.Lgs. 152/2006: approvazione del progetto definitivo “PSBO – Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio – premente”*”. (omissis) di ATERSIR veniva comunicato ad ALEARI s.r.l. l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo di esproprio/occupazione/servitù e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui trattasi, indicandosi quale beneficiario dell’esproprio/servitù il Comune di Rimini (**v.si doc. all. 2**);
- in data 21.10.2016 l’odierna opponente presentava le Osservazioni ex art. 16, 4° co., L. reg. Emilia Romagna 19.12.2002 n. 37 relativamente all’ipotesi progettuale (**v.si doc. all. 3**), le quali non venivano recepite quanto alla diversa localizzazione dell’opera;
- con Nota Prot. PG.AT/2017/0004466.U del 24.7.2017 ATERSIR comunicava l’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo dell’opera in oggetto ed invitava ALEARI s.r.l. a fornire elementi utili per l’individuazione del valore da attribuire all’immobile ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento e/o occupazione temporanea (**v.si doc. all. 4**);
- l’opponente - mediante la scrivente Difesa - presentava le proprie Deduzioni relative al valore dell’area asservita ed alle conseguenze pregiudizievoli per l’intera area di proprietà (**v.si doc. all. 5**);



- con Determinazione n. 147/20.10.2017 di ATERSIR, notificata in data 30.10.2017, veniva stabilita l'indennità provvisoria di asservimento, quantificata in € 1.656,00= e suddivisa in € 253,00= per indennità provvisoria di servitù relativa al mapp. n. 102 ed € 1.403,00= per indennità provvisoria di servitù relativa al mapp. n. 91, nel mentre nulla veniva determinato a titolo di indennità di occupazione (v.si doc. all. 6), indennità assolutamente inadeguata rispetto al valore dell'area ed il pregiudizio arrecato alla residua proprietà della Ditta opponente;
- con successiva Comunicazione inviata in data 16.11.2017 veniva trasmessa da ATERSIR la Relazione di stima redatta da quest'ultima e citata nella Determinazione n. 147/2017 cit. (v.si doc. all. 7);
- con Nota Prot. PG.AT/2018/0001302 in data 23.2.2018 di ATERSIR veniva comunicata l'immissione nel possesso fissata per il giorno 27.3.2018 e trasmessa la Determinazione n. 29/22.2.2018 di asservimento coattivo a favore del Comune di Rimini dell'area di mq. 396 di proprietà di ALEARI s.r.l. in esecuzione del progetto in argomento (v.si doc. all. 8);
- con Nota Prot. n. 9272/18.5.2018 della Commissione Prov.le V.A.M. della Provincia di Rimini veniva comunicato l'avvio del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva di asservimento, facoltizzando l'odierna opponente alla presentazione di memorie e documenti (v.si doc. all. 9);
- esercitando il proprio diritto partecipativo, l'opponente presentava la Memoria in data 25.5.2018, nella quale venivano esposti e documentati i presupposti - di fatto e di diritto - atti a giustificare la quantificazione dell'indennità di asservimento nella somma di € 180.000,00= (euro centottantamila/00) (v.si doc. all. 10);
- con Nota PG.AT/2018/0007633 in data 3.12.2018, successivamente notificata,



veniva data comunicazione da parte di ATERSIR dell'avvenuto deposito della Determinazione della Commissione Provinciale n. 12/2018 recante quantificazione dell'indennità definitiva di asservimento stimata in € 1.656,00=, nonché invitata l'odierna opponente a formalizzare l'accettazione o a proporre rituale opposizione giurisdizionale (v.si doc. all. 1), indennità anch'essa inadeguata rispetto il valore venale dell'area ed i pregiudizi arrecati alla Ditta opponente ed alla proprietà residua della stessa, tenuto conto che detta stima ha utilizzato - come elemento a base di calcolo - il Valore di mercato delle aree ben lontano dal reale valore di mercato dell'area asservita;

ciò premesso

la Società **ALEARI s.r.l.**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, intende

OPPORRE

la STIMA suddetta, per le considerazioni che vengono qui di seguito esplicitate e che ci si riserva di ulteriormente ampliare, specificare e documentare in corso di causa.

* * *

La Stima dell'indennità definitiva di esproprio della Commissione Provinciale (così come ancor prima l'indennità provvisoria offerta da ATERSIR) relativa all'area dell'opponente oggetto della procedura di asservimento che ne occupa risulta inadeguata, inattendibile, non congrua, non idonea, errata per difetto, non sufficiente e non corrispondente al dovuto: in sostanza **non corrisponde al valore venale del bene espropriato come invece richiesto dall'art. 37 D.P.R. n.327/2001, da ultimo modificato e sostituito dall'art. 2, 89° co., lett.a), L. 24.12.2007 n. 244.**



L'area interessata dall'asservimento è dotata dei requisiti di edificabilità, sia di fatto sia di diritto, stante anche l'azzoneamento all'epoca dell'apposizione del vincolo.

Come risulta dal Certificato di destinazione Urbanistica – C.D.U. in data 16.1.2017 che si produce (v.si doc. all. 11), l'area in argomento è compresa nel "Territorio Rurale" e ricade in "AAP – Ambiti agricoli periurbani disciplinati all'art. 5.9. e ss. del P.S.C. N", ambiti nei quali sono ammesse anche nuove costruzioni e gli ampliamenti dell'esistente (seppure per le esigenze delle attività agricole), nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche (quali vasche di laminazione a compensazione degli impatti degli insediamenti urbani, cosicché concorrono con l'impianto edificatorio), spazi di sosta e sistemazione funzionali alle attività ludiche, costruzioni amovibili, parcheggi ed opere pertinenziali alla sede stradale, ecc., così come relazionato dal Tecnico della parte opponente Ing. Ivano Tasini (v.si doc. all. 12).

L'appetibilità e la vocazione edificatoria dell'area in questione è confermato dall'avvenuta stipula di un Contratto preliminare di compravendita a suo tempo formalizzato dall'opponente con un terzo potenziale acquirente per un prezzo convenuto per la compravendita di ben € 360.000,00= (v.si doc. all. 13).

L'indennità relativa all'area inoltre non può esaurire l'indennità dovuta all'opponente, dovendo la stessa indennizzare tutti i pregiudizi, diretti ed indiretti, conseguenti all'asservimento disposta in danno della stessa, quale appunto il pregiudizio alla residua proprietà (neppure verificato né valutato).

Da quanto sopra esposto e rappresentato risulta pertanto necessario l'accertamento giudiziale del valore venale dell'area espropriata (indipendentemente dal vincolo di esproprio/servitù), nonché il valore del



deprezzamento della porzione residua della proprietà e dei pregiudizi, diretti ed indiretti, conseguenti all'asservimento, sia ammettendo idonea C.T.U. (che fin da ora viene richiesta), sia acquisendo tutti gli indici ed i riferimenti opportuni per stimare il valore venale del bene e le somme tutte dovute alla Ditta opponente (utilizzando il metodo di stima più opportuno), nonché eseguendo la valutazione e gli accertamenti idonei ad accertare e quantificare la giusta indennità dovuta all'opponente medesima in forza della normativa applicabile, in misura comunque maggiore rispetto l'indennità definitiva di esproprio di cui alla Stima opposta in questa sede.

La liquidazione dell'indennità dovrà avvenire con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, compensativa quest'ultima anche del risarcimento, nonché della determinazione dei pregiudizi e delle conseguenze pregiudizievoli per l'opponente (deprezzamento proprietà residua ed interventi necessari per l'esercizio delle attività pregiudicate e penalizzate dall'espropriazione attuata a suo danno, ecc.) e ciò fino all'effettivo deposito.

* * *

Tutto ciò premesso e dedotto

La Società **ALEARI s.r.l.**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, intende proporre così come con il presente Atto propone formale

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

ex art.54 D.P.R. 8.6.2001 n.327

alla Stima della Commissione Provinciale V.A.M. della Provincia di Rimini di cui alla Nota PG.AT/2018/0007633 in data 3.12.2018 di ATERSIR relativa all'area dell'opponente medesima sopra indicata ed oggetto della procedura di asservimento per la realizzazione del progetto dei lavori relativi all'opera pubblica



denominata “*PSBO – Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio – premente*”,

ed all’uopo

RICORRE

a codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna, territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 54 D.P.R. n. 327/2001 e 29 D. L.vo n. 150/2011, nonchè nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 702 bis c.p.c., come inserito dall’art. 51, 1° co., L. n. 69/2009, ed all’uopo

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna adita voglia, ai sensi dell’art. 702-bis, comma 3 c.p.c., fissare con Decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che deve avvenire non oltre 10 (dieci) giorni prima dell’udienza,

con invito ai convenuti a costituirsi

in giudizio entro il termine assegnato dal Giudice per la costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all’art.702 bis, 4° co., c.p.c., con espresso avvertimento che - in difetto di costituzione - si procederà in Loro dichiarata contumacia e che la costituzione oltre il termine suddetto implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., quindi dal proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio - anche ai sensi dell’art. 38 c.p.c. - per ivi udire accolte le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna,
adita a sensi e per gli effetti del D.P.R. 8.6.2001 n.327 in opposizione alla stima di
indennità definitiva di asservimento,



contrariis rejectis,

- **DICHIARARE** che la Stima della Commissione Provinciale per la Determinazione del Valore Agricolo Medio della Provincia di Rimini di cui alla Nota PG.AT/2018/0007633 in data 3.12.2018 di ATERSIR relativa all'area dell'opponente medesima e presupposta Determinazione n. 12/2018 della Commissione Provinciale citata relativa all'area di proprietà dell'opponente e segnatamente:

Foglio n. 83, Mapp. nn. 102 e 91, Superficie da asservire mq. 396,

oggetto della procedura di asservimento per la realizzazione del Progetto "*PSBO – Realizzazione del collettore fognario Dorsale Sud, III stralcio – premente*", e con la quale stima è stata fissata l'indennità definitiva di asservimento in € 1.656,00, opposta in questa sede, è INADEGUATA, INATTENDIBILE, NON CONGRUA, NON IDONEA, ERRATA PER DIFETTO, NON SUFFICIENTE e NON CORRISPONDENTE AL DOVUTO, poiché non corrisponde al valore venale del bene asservito come invece richiesto dall'art. 37 D.P.R. n.327/2001, come da ultimo modificato e sostituito dall'art. 2, 89° co., lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, tenuto conto dello stato - di fatto e di diritto - dei luoghi, delle caratteristiche di fatto e di diritto di edificabilità, dell'azonamento e del valore di mercato della zona interessata e dei pregiudizi, diretti ed indiretti, arrecati alla stessa opponente dall'asservimento disposta in suo danno, anche relativamente alla residua proprietà,

e, per l'effetto,

- **ACCERTARE E DETERMINARE GIUDIZIALMENTE L'INDENNITA'** dovuta all'opponente, in riforma della sopraindicata Stima della Commissione Prov.le citata, e quindi l'esatto ammontare dell'indennità di asservimento a



servitù complessivamente dovuta per l'asservimento dell'area che ne occupa, onde acclarare il valore di servitù dell'area medesima e di deprezzamento dell'area residua, valore da fissare in misura comunque maggiore rispetto l'indennità definitiva di asservimento di cui alla Stima citata, quivi opposta,

- **DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE** l'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI e/o il COMUNE DI RIMINI, per quanto di rispettiva competenza e ragione, quale espropriante e/o beneficiario, al pagamento in favore dell'opponente dell'indennità di asservimento, dell'indennità di occupazione (ove dovuta), di deprezzamento dell'area residua e comunque dell'intera area con la servitù costituita sulla stessa, come sopra indicato e come verrà accertato e determinato in corso di causa, liquidazione che dovrà avvenire maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive decorrenze e fino alla data di effettivo deposito;
- **CONDANNARE** l'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI e/o il COMUNE DI RIMINI, per quanto di rispettiva competenza e ragione, quale espropriante e/o beneficiario, a depositare la somma dovuta come sopra accertata o quella risultante quale differenza tra quanto accertato come dovuto (integrato con interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento) e quanto eventualmente già depositato;
- **CONDANNARE** l'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI e/o il COMUNE DI RIMINI, per quanto di rispettiva competenza e ragione, quale espropriante e/o beneficiario, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e compenso di causa;
- **IN VIA ISTRUTTORIA:** si chiede venga ammessa C.T.U. atta a determinare il



valore venale e/o commerciale dell'area che ne occupa e conseguentemente l'indennità di asservimento dell'area medesima, nonché quella relativa al deprezzamento della residua proprietà dell'opponente, nonché gli accessori dovuti, in ossequi ai criteri legalmente vigenti.

Salvis juribus.

Si produce, salvo altro:

- 1) Nota Prot. PG.AT/2018/0007633 in data 3.12.2018 di ATERSIR di comunicazione dell'indennità definitiva di asservimento;
- 2) Nota Prot. PG.AT/2016/0005228 in data 24.8.2016 di ATERSIR di comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo di esproprio/occupazione/servitù e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- 3) Osservazioni ex art. 16, 4° co., L. reg. Emilia Romagna 19.12.2002 n. 37 presentate in data 21.10.2016 da ALEARI s.r.l.;
- 4) Nota Prot. PG.AT/2017/0004466.U in data 24.7.2017 di ATERSIR di comunicazione di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo dell'opera in oggetto;
- 5) Osservazioni in data 21.8.2017 presentate da ALEARI s.r.l. al riguardo del valore dell'area;
- 6) Determinazione n. 147/20.10.2017 di ATERSIR, notificata in data 30.10.2017 recante l'indennità provvisoria di asservimento;
- 7) Relazione di stima di ATERSIR dell'indennità provvisoria di asservimento;
- 8) Nota Prot. PG.AT/2018/0001302 in data 23.2.2018 di ATERSIR di comunicazione dell'immissione nel possesso, con allegata Determinazione n. 29/22.2.2018 di asservimento coattivo delle aree a favore del Comune di



Rimini;

- 9) Nota Prot. n. 9272/18.5.2018 della Commissione Prov.le V.A.M. della Provincia di Rimini di avvio del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva di asservimento;
- 10) Memoria in data 25.5.2018 presentata da ALEARI s.r.l.;
- 11) Certificato di Destinazione Urbanistica in data 16.1.2017 dell'area asservita;
- 12) Relazione Tecnica dell'Ing. Ivano Tasini sulle caratteristiche dell'area;
- 13) Contratto preliminare ALEARI s.r.l./META s.r.l..

* * *

Ai sensi e per gli effetti della normativa sul Contributo Unificato si dichiara che per la presente controversia rientra nello scaglione di valore superiore ad € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 (importo C.U. € 98,00) e trattandosi di Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità è dovuto il Contributo Unificato in misura della metà pari ad € 98,00 : 2 = € 49,50.

* * *

Rimini-Bologna, 18 dicembre 2018

Avv. Gabriele De Bellis



MANDATO

Io sottoscritto **MIRKO BILLI**, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società **ALEARI s.r.l.**, con sede in Rimini, Via Nuova Circonvallazione, 23, P. I.V.A.: 01840560401, conferisco mandato di rappresentarla e difenderla nel procedimento civile avviato con l'Atto suesteso avanti la Corte d'Appello di Bologna, all'Avv. Gabriele De Bellis del Foro di Forlì-Cesena, C.F.: DBL GRL 58T13 C573F, PEC: gabriele.debellis@ordineavvocatiforlicesena.eu, numero fax: 0541718945, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrizione di Atti, Appelli (anche incidentali), Istanze, Comparse, transazioni, rinunzie e accettazione di rinunzie, di farsi sostituire, di delegare, di nominare sostituti e periti, di eleggere domicilio e di compiere tutto quanto di altro necessario.

Eleggo domicilio, ai fini del presente procedimento giurisdizionale, in Bologna, Via De' Ruini, 3, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Davide Ricci.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati forniti, ivi compresi quelli sensibili, al solo ed esclusivo fine dell'incarico conferito, come da consenso espresso.

In fede.

Rimini, 18 DIC 2018

MIRKO BILLI

legale rappresentante p.t.

ALEARI s.r.l.
Mirko Billi

V° per autentica.

Avv. Gabriele De Bellis





CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. N. 3925/18

CRON. N. _____

Il Presidente – dott. BENASSI

Letto il ricorso che precede,

visto il d. legs. N. 150/2011 e l'art. 702 bis cpc,

F I S S A

per la comparizione personale delle parti

l'udienza del 07/03/2019 ore P.30

presso la sede di questo Ufficio, in Bologna, Piazza dei Tribunali,

assegnando alla parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto fino a

trenta giorni prima della data fissata per la costituzione della parte convenuta;

invita la parte convenuta a costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima della data

fissata per l'udienza;

nomina relatore il dott. FAZZINI

Bologna il 11/1/19

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Maria Bianchi

CORTE DI APPELLO BOLOGNA
Depositato
16 GEN 2019
Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Maria Bianchi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'


Io sottoscritto Avv. Gabriele De Bellis (C.F.: DBLGRL58T13C573F) attesto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1, del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che le suestese copie cartacee:

- copia del Ricorso ex art.702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento ex artt.54 D.P.R. n.327/2001 e 29 D.L.vo n.150/2011 a nome della Società ALEARI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mirko Billi,
- copia del mandato sottoscritto in data 18.12.2018;
- copia del Decreto di fissazione udienza per il giorno 7.5.2019 emesso dalla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile;

sono conformi ai rispettivi documenti informatici contenuti nel fascicolo informatico n.3975/2018 R.G. della Corte d'Appello di Bologna, da cui sono state estratte per via telematica.

Cesena-Bologna, 22 GEN 2019

Avv. Gabriele De Bellis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Bellis', with a small 'cu' written below it.


RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Gabriele De Bellis, con Studio Legale Amministrativo in 47521 CESENA (FC), Via Pacchioni, 92, ai sensi della Legge n.53 del 21.1.1994, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena in data 3.7.2013, mediante rilascio del relativo Registro Cronologico, nella mia qualità di Difensore della Società ricorrente **ALEARI s.r.l.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Mirko Billi e ad istanza della medesima, ho notificato il suesposto Ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. per opposizione alla stima dell'indennità definitiva di asservimento ex artt.54 D.P.R. n.327/2001 e 29 D.L.vo n.150/2011 e pedissequo Decreto di fissazione udienza in data 9.1.2019 a:

- **AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI e RIFIUTI - ATERSIR**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a mezzo del servizio postale a sensi di legge con invio di copia conforme all'originale in plico con raccomandata A.R. n. AG. 78758962647-6, presso la residenza della medesima Società in 40121 Bologna (BO), Via Cairoli, 8/F,9, spedita dall'Ufficio Postale CESENA 005, sito in 47521 Cesena (FC), P.zza della Libertà, 7, con registrazione della presente notifica al n. 140 cronologico del Registro per gli atti di notificazione vidimato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena in data 3 luglio 2013.

Cesena, 22 GEN 2019

(Avv. Gabriele De Bellis)



MINISTERO LEGALE AMMINISTRATIVO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

AVV. GABRIELE DE BELLIS
Patrocinante in Cassazione
CESENA - Via Pacchioni, 92 - Tel. 0547.29.811 - Fax 0547.550.000 del Consiglio Ordine Avvocati di FORLÌ - CESENA n. dal 03/07/2013

pec: gabriele.dabellis@ordineavvocati.forlì.cesena.it

N. del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

[Handwritten signature]

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78758962647-6

Racc. N.



Postaraccomandata

ID0787589626476 40121
27009 47521 CESENA 5 (FC)
1-PT011398



Posteitaliane

22.01.2019 10.31
Euro 007.95



L
Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L
AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI - ATERSIR
in persona del legale rappresentante pro tempore
VIA CAIRDI, N. 8/F. 9
40121 Bologna (Bo)



Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 11 febbraio 2019

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna